

## LEGGE ANTI FUMO NOTIZIE

La legge 3/2003 assoggetta anche i circoli e le associazioni all'obbligo di osservare la normativa in tema di divieto di fumo. Il divieto di fumare va dunque osservato anche all'interno di circoli ed associazioni, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori (se esistenti e sempre che siano stati dotati dei dispositivi previsti dal DPCM del 23.12.2003)

Il responsabile della vigilanza del rispetto del divieto di fumare, salva un'apposita delega in tal senso, è il presidente o legale rappresentante del circolo/associazione, cui competono le seguenti attribuzioni:

1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare. Segnalare, in caso di inosservanza del richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali ed agenti cui competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
2. esporre all'interno del circolo cartelli che indicano il divieto di fumo

In caso di inosservanza del divieto di fumo sono previste sanzioni piuttosto pesanti:

- da 220 a 2.200 € a carico del presidente o del suo delegato;
- da 27,50 a 275 € a carico del trasgressore

Competenti ad accertare eventuali infrazioni sono gli agenti della polizia municipale e gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.